

R.G. P.U. n. 45.2023  
Liquidazione controllata 45-1.2023



**II TRIBUNALE DI SAVONA**  
**Sezione Fallimentare**

in composizione collegiale  
composta dai Giudici  
dr. LUIGI ACQUARONE  
dr. DAVIDE ATZENI  
dr.ssa ANNA FERRETTI

Presidente  
Giudice rel.  
Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di

assistito dall'avv. SABRINA MACCIO'

\*\*\*\*\*

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 45.2024, Liquidazione controllata R.G. 45-1.2024, procedura richiesta in proprio da  ;  
vista la Relazione del Professionista nominato quale O.C.C. Dott. Mirko Ferrando, datata 14.8.2024; esaminato il piano di liquidazione di cui al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa datato 12.9.2024 nell'interesse di  con l'ausilio dell'Avv. Sabrina Macciò e del Dott. Mirko Ferrando, quest'ultimo professionista già nominato dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi, e letta la relazione da esso redatta ex art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa;  
preso atto della situazione economica e patrimoniale del ricorrente e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;  
ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;  
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dal Dott. Mirko Ferrando;  
rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:  
il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;  
la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;  
ritenuto più in dettaglio nel merito che:  
 presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare – tra l'altro - nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 117.696,78, nei confronti di ICA Tributi s.r.l. per € 2.737,07 e nei confronti di istituto di credito (Findomestic Banca s.p.a.) per € 15.747,85; il debito complessivo del Sig.  ammonta a € 151.941,91 oltre interessi, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;



circa invece l'attivo [ ] non è proprietario di beni immobili; è proprietario di un'autovettura FIAT targata CV385KM (immatricolata circa 20 anni or sono – il 29.4.2005 - e dunque verosimilmente di scarso valore) che ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura (in relazione a tale autovettura il ricorrente, evidenziando la necessità di continuare a disporne il più a lungo possibile onde poter fare fronte alle esigenze personali proprie e della propria famiglia, ha chiesto peraltro che sia disposto che la stessa permanga nella propria disponibilità per la durata di 3 anni a decorrere dall'apertura della procedura di liquidazione controllata, e che successivamente a tale periodo sia messa in vendita dal liquidatore nominato), ed ha messo inoltre a disposizione della procedura la somma di € 400,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 4 anni per complessivi € 19.200,00; considerato, pertanto, che il ricorrente ha presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:

- 1) la messa a disposizione a favore dei creditori dell'autovettura di sua proprietà FIAT Punto targata CV385KM (autovettura che, quindi, dovrà essere venduta, come detto, successivamente ad un periodo di 3 anni decorrente dall'apertura della procedura di liquidazione controllata);
- 2) il conferimento di un importo mensile di € 400,00= per n. 12 mensilità per il periodo di n. 4 anni per complessivi € 19.200,00;

atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 4 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, una percentuale significativa del credito privilegiato vantato dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione;

rilevato che l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dal Dott. Ferrando che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo *“giudizio positivo sulla fattibilità del piano e sulla completezza ed esaustività della documentazione allegata dal ricorrente a corredo della propria domanda”*, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;

ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

rilevato che deve essere considerata meritevole di accoglimento anche l'istanza proposta dal ricorrente al fine di ottenere che l'autovettura FIAT di sua proprietà targata CV385KM *“rimanga nella propria disponibilità per la durata di 3 anni a decorrere dall'apertura della procedura di liquidazione controllata, e che successivamente a tale periodo sia messa in vendita dal liquidatore nominato”*, e ciò in considerazione della necessità sia per il ricorrente che per il suo nucleo familiare di disporre il più a lungo possibile di tale veicolo sia a fini lavorativi sia al fine di far fronte alle cagionevoli condizioni di salute di suocera (facente parte del suo nucleo familiare) Sig. [ ] [ ] che essendo gravemente malata necessita di essere regolarmente accompagnata ad effettuare le cure e le visite mediche del caso (sull'accoglibilità dell'istanza in esame cfr Tribunale di Prato n° 40 del 2.8.2023);

rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale *“il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”*; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);



**PQM**

visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di , residente in

**NOMINA**

Giudice delegato il dr. **DAVIDE ATZENI**;

**NOMINA**

liquidatore il Dott. Mirko Ferrando con studio in Albenga, viale Martiri della Libertà n° 68;

**ORDINA**

al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;

**ORDINA**

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**ORDINA**

al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;

**ORDINA**

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

**AUTORIZZA**

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C.,

ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;

visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa:

**DISPONE**

che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari).

**ORDINA**

che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.



Si comunichi anche al liquidatore.

Savona, 4.11.2024

Il Giudice Relatore  
Dott. Davide Atzeni

Il Presidente  
Dr. Luigi Acquarone

